

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

# DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 27 LUGLIO 2004

N. 95

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

## SOMMARIO

### PARTE SECONDA

#### *Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 965

**Atti di intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata per il trasferimento della quota azionaria detenuta dalla Regione Basilicata in AQP Spa e per la definizione degli indirizzi per la gestione degli impianti di potabilizzazione, sottoscritti il 27.05.2004. Presa d'atto.**

Pag. 8788

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 966

**Art. 17 L. 36/1994 - Accordo di programma Puglia Basilicata. Definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso. Presa d'atto.**

Pag. 8796

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 972

**L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 - come modificata ed integrata dalla L.R. 2 marzo 2004, n. 2. Adempimenti di cui alla DGR n. 918 del 22/06/2004.**

Pag. 8813

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 965

**Atti di intesa tra le Regioni Puglia e Basilicata per il trasferimento della quota azionaria detenuta dalla Regione Basilicata in AQP Spa e per la definizione degli indirizzi per la gestione degli impianti di potabilizzazione, sottoscritti il 27.05.2004. Presa d'atto.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Gabinetto, con il supporto della Struttura del Commissariale Delegato per l'Emergenza Idrica (OPCM 3188/2002), riferisce:

**PREMESSO**

- Le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei LL.PP. (oggi delle Infrastrutture), in data 05.08.1999, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma ex art. 17 Legge 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche condivise, nonché l'individuazione di linee concordate per l'evoluzione della configurazione dei soggetti gestori.
- In forza del D.L.vo 141/11.05.1999 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di Acquedotto Pugliese Spa. (AQP). Con lo stesso D.L.vo è stata affidato all'AQP, sino al 31.12.2018, le finalità già attribuite all'Ente, disponendo altresì che la società debba provvedere alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue.
- L'art. 25 comma 4 della L. 448/28.12.2001 ha

trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata, l'intero capitale sociale.

- In data 17.05.2002, in Assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio della società e sono state rinnovate le cariche di Amministratore Unico e dei Revisori, in piena intesa tra le due Regioni.
- Le due Regioni, inoltre, hanno sottoscritto uno specifico accordo quadro avente ad oggetto tra l'altro, le modalità di esercizio dei diritti di azionista di entrambi, in modo da consentire ogni utile intesa sugli indirizzi strategici quanto alla gestione della società, anche al fine di rendere coerente l'azione delle due Regioni in materia di politiche di governo delle risorse idriche, garantendo la completezza e l'unitarietà di ogni singolo ATO regionale della gestione del servizio idrico integrato.
- Entrambe le Regioni, in coerenza con il citato Accordo di Programma, hanno definito due autonome gestioni del Servizio Idrico Integrato (SII) nei rispettivi territori di competenza.
- Le due Regioni hanno concordato di definire le modalità per regolare gli aspetti economici conseguenti all'attuazione dell'art. 15 del richiamato Accordo di Programma (05.08.1999), individuando le migliori soluzioni tecnico-finanziarie e formulando anche una proposta nell'interesse comune, relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico.
- L'Autorità d'Ambito della Basilicata ha avviato il SII nell'intera regione, affidando la gestione del servizio alla Società Acquedotto Lucano Spa (AL).
- Anche a seguito della concorde volontà espressa in Assemblea dalle due Regioni azioniste, Acquedotto Pugliese Spa ed Acquedotto Lucano Spa hanno sottoscritto un accordo in data 30.04.2004, in forza del quale AQP ha trasferito ad AL le attività, i beni accessori ed il personale afferenti il SII in Basilicata, consentendo il perfezionarsi della gestione dei SII.
- Conseguentemente l'Acquedotto Pugliese Spa

gestisce esclusivamente il SII nell'ambito della Regione Puglia, coerentemente anche con quanto previsto dalla L.r. 28/1999.

- Pertanto è necessario definire tra le due società (AQP ed A1), una intesa per la gestione degli impianti comuni di potabilizzazione al servizio dei due territori.
- Inoltre, essendo stato conseguito uno degli obiettivi di cui all'Accordo di Programma, l'avviamento dei SII nei rispettivi territori, non vi è alcuna ragione e/o presupposto tecnico-gestionale perché la regione Basilicata debba mantenere la propria partecipazione in AQP, condividendo obbligazioni ed oneri imputabili esclusivamente alla gestione del SII in Puglia.
- La regione Puglia ha l'interesse ad acquisire la partecipazione azionaria posseduta dalla Regione Basilicata in AQP, anche la fine di definire autonomamente e rapidamente il processo di dismissione di cui alla citata legge.
- La suddetta cessione azionaria rappresenta, essa stessa, la prima attuazione del processo di dismissione di cui all'art. 25 comma 4 della legge 448/28.12.2001.
- Con la sottoscrizione degli Atti di Intesa tra la Regione Puglia e Basilicata, avvenuta in data 27.05.2004 ed allegati al presente provvedimento, i Presidenti delle due Regioni danno atto che le intese definite da Acquedotto Pugliese ed Acquedotto Lucano rientrano nel quadro positivo ed efficace spirito di collaborazione tra i soggetti istituzionali operanti nel settore idrico e corrispondono alla migliore tutela degli interessi pubblici, in quanto favoriscono il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficienza nella utilizzazione e gestione delle risorse idriche nei rispettivi territori regionali.
- In ragione del mutato assetto della gestione del Servizio Idrico Integrato nelle due Regioni e dell'intesa raggiunta nell'ambito dell'Autorità di Governo, relativamente alla tariffa dell'acqua all'ingrosso, i due Presidenti hanno concordato nel citato atto il processo di trasferimento della

partecipazione azionaria detenuta dalla regione Basilicata alla regione Puglia, secondo modalità condivise e nel rispetto delle procedure di approvazione proprie di ciascuna regione. Inoltre hanno definito le modalità di gestione degli impianti di potabilizzazione delle risorse idriche regolate dall'Accordo di programma ex art. 17 L. 36/1994 ed attualmente gestite dall'Acquedotto Pugliese Potabilizzazione.

- Con lettera n° 01/0012426/GAB in data 01.07.2004 la Regione Puglia ha chiesto all'Acquedotto Pugliese Spa, di conoscere anche il valore del patrimonio netto contabile della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in AQP.

Per quanto in premessa narrato, è necessario prendere atto dei succitati ATTI di INTESA sottoscritti dai Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata in data 27.05.2004, demandando ai Settori competenti l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28**

Esercizio finanziario 2004

Il presente atto non comporta adempimenti contabili trattandosi di presa d'atto.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 - lett. k) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dei LL.PP. e dal Capo di Gabinetto;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

- Di prendere atto del contenuto integrale degli ATTI di INTESA, sottoscritti in Roma in data 27.05.2004, dal Presidente in carica della Regione Basilicata Filippo Bubbico e dal Presidente in carica della Regione Puglia Raffaele Fitto, riportati in allegato al presente provvedimento e costituiti da:
  - Atti di Intesa in data 27.05.2004 - Premessa generale;
  - Allegato A “Trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in A.QP”;
  - Allegato B “Gestione degli impianti di potabilizzazione”;

- Di notificare il presente atto alla Regione Basilicata, all’ATO Puglia, all’Acquedotto Pugliese Spa, all’Acquedotto Pugliese Potabilizzazione Spa ed all’Acquedotto Lucano Spa a cura del Gabinetto P.G.R.;
- Di notificare il presente atto al Settore Demanio e Patrimonio, al Settore Ragioneria, al Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei provvedimenti consequenziali a quanto definito negli allegati “A” e “B”;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

**ACCORDO DI PROGRAMMA 5 AGOSTO 1999****ATTI DI INTESA****TRA**

la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica Filippo Bubbico, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Basilicata in Potenza;

**E**

la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica Raffaele Fitto, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Puglia in Bari,

**PREMESSO**

che le due Regioni ed il Ministero dei Lavori Pubblici hanno sottoscritto a Roma in data 5 agosto 1999 un Accordo di Programma, ex art. 17 della legge n. 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche; che, a seguito del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni con la denominazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito "AQP");

che lo stesso D.Lgs. 141/99 ha affidato ad AQP, fino al 31 dicembre 2018, le finalità già attribuite all'Ente, disponendo altresì che la società debba provvedere alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;

che l'art. 25 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha trasferito alle Regioni Puglia e Basilicata (di seguito congiuntamente le "Regioni") l'intero capitale sociale di AQP;

che, in data 17 maggio 2002, in Assemblea dei soci è stato approvato il bilancio della società e sono state rinnovate le cariche di Amministratore Unico e dei Revisori, in piena intesa tra le due Regioni;

che, in considerazione tra l'altro della rilevanza strategica di AQP e dello stato d'emergenza idrica dichiarato nei rispettivi territori, le Regioni ritengono opportuno e necessario sviluppare azioni coordinate sulla base di apposite intese volte al perseguimento ed alla tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione e gestione del bene "acqua", in piena coerenza ed attuazione dell'Accordo di Programma (ex art. 17 L. n. 36 del 1994) sottoscritto in Roma il 5 agosto 1999;

che, inoltre, le Regioni hanno sottoscritto uno specifico accordo quadro avente ad oggetto tra l'altro, le modalità di esercizio dei diritti di azionista di entrambi, in modo da consentire ogni utile intesa sugli indirizzi strategici quanto alla gestione della società, anche al fine di rendere coerente l'azione delle due Regioni in materia di politiche di governo delle risorse idriche, garantendo la completezza e l'unitarietà di ogni singolo ATO regionale della gestione del servizio idrico integrato;

che le Regioni hanno inteso agire in coerenza con il contenuto dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, anche con riferimento alla definizione di due autonome gestioni del Servizio Idrico Integrato (di seguito "SII") nei territori delle due Regioni;

che le Regioni, conformemente a quanto previsto dall'Accordo di Programma Puglia-Basilicata, intendono esercitare le proprie funzioni in materia di approvvigionamento idrico secondo un disegno strategico, unitario e condiviso;

che le due Regioni hanno concordato di definire le modalità per regolare gli aspetti economici conseguenti all'attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, individuando le migliori soluzioni tecnico-finanziarie e formulando anche una proposta nell'interesse comune delle Regioni relativamente all'esercizio delle funzioni in materia di approvvigionamento idrico;

che le due Regioni hanno anche concordato di definire un modello per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso;

che l'Autorità d'Ambito della Basilicata ha avviato il SII nell'intera regione affidando la gestione del servizio alla società Acquedotto Lucano S.p.A. (di seguito AL);

che, anche a seguito della concorde volontà espressa in Assemblea dalle due Regioni azioniste, AQP ed AL hanno sottoscritto un accordo in data 30/04/04, in forza del quale AQP ha trasferito ad AL le attività, i beni accessori ed il personale afferenti il SII in Basilicata, consentendo il perfezionarsi della gestione del SII;

che, pertanto, AQP allo stato gestisce esclusivamente il SII nell'ambito Puglia;

che le Regioni hanno, contestualmente al presente atto, definito in sede di Autorità di Governo, un modello assolutamente provvisorio di tariffa dell'acqua all'ingrosso che consente, tra l'altro, di proseguire nella gestione condivisa delle risorse e nella definizione degli interventi;

che allo stato la gestione del SII nelle due Regioni è rispettivamente affidata ad AL per la Basilicata ed AQP per la Puglia e che è necessario definire l'intesa tra le due Società, in relazione alla gestione degli impianti di potabilizzazione;

che risultano conseguiti gli obiettivi di cui all'Accordo di Programma ed in particolare quelli relativi all'avvio del SII nei rispettivi territori secondo modelli autonomi e che pertanto non vi è alcuna ragione e/o presupposto tecnico-gestionale perchè la Regione Basilicata debba mantenere la propria partecipazione in AQP condividendo obbligazioni ed oneri imputabili esclusivamente alla gestione del SII in Puglia;

che la Regione Puglia ha l'interesse ad acquisire la partecipazione azionaria posseduta dalla Regione Basilicata in AQP anche al fine di definire autonomamente e rapidamente il processo di dismissione di cui alla citata legge;

che la suddetta cessione rappresenta essa stessa prima attuazione del processo di dismissione di cui all'art. 25 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

**TANTO PREMESSO**

i Presidenti delle due Regioni addivengono alla sottoscrizione della presente intesa sul procedimento per definire la cessione della quota azionaria detenuta dalla Regione Basilicata in AQP e per definire gli indirizzi relativi alla gestione condivisa degli impianti di potabilizzazione che i soggetti gestori dovranno attuare, disciplinata dalle disposizioni che seguono.

**ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante dell'intesa.

**ART. 2**

I Presidenti delle due Regioni, azionisti di AQP, danno atto che le intese definite da AQP ed AL rientrano nel quadro di un positivo ed efficace spirito di collaborazione tra i soggetti istituzionali operanti nel settore idrico e corrispondono alla migliore tutela degli interessi pubblici, in quanto favoriscono il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e di efficienza nella utilizzazione e gestione delle risorse idriche nei rispettivi territori regionali.

I Presidenti si impegnano, in ragione del mutato assetto della gestione del SII delle rispettive regioni e dell'intesa raggiunta nell'ambito dell'autorità di Governo relativamente alla tariffa dell'acqua all'ingrosso, a definire il processo di trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia secondo le modalità previste nell'Allegato A, nel rispetto delle procedure di approvazione proprie di ciascuna Regione.

I due Presidenti si impegnano inoltre a favorire la definizione delle modalità di gestione degli impianti di potabilizzazione delle risorse idriche regolate dall'AdP ed attualmente gestiti da AQP, in base al modello di cui all'Allegato B che costituisce atto di indirizzo.

Le delibere di Giunta regionale inerenti i suddetti Allegati A e B dovranno intervenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2004.

*Roma, li 27 maggio 2004*

Il Presidente della  
Regione Basilicata  
Filippo Bubbico

Il Presidente della  
Regione Puglia  
Raffaele Fitto

**ALLEGATO A****Trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in AQP**

In ragione della definizione dei rapporti tra AQP e AL per il concreto avvio della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato in Basilicata, nonché in prima attuazione e per la migliore prosecuzione del processo di cui all'art. 25 comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la Regione Basilicata trasferirà, previa deliberazione dei competenti organi regionali, la propria partecipazione in AQP alla Regione Puglia.

Il trasferimento della partecipazione azionaria della Regione Basilicata in AQP avverrà al valore del patrimonio netto contabile, oltre il riconoscimento di una ulteriore somma, da fissarsi definitivamente in ragione dei seguenti criteri:

- a. alla Regione Basilicata, in ragione del numero di azioni cedute, verrà conosciuta un'ulteriore somma-premio di cessione pari alla valorizzazione conseguita dalla Regione Puglia per le proprie azioni a seguito della formale definizione del processo di dismissione di AQP di cui all'art. 25, co. 4, della legge n. 448/2001;
- b. qualora il processo di dismissione di cui al precedente pu rito a. non sarà stato definito alla data del 31.12.2005, la Regione Puglia corrisponderà entro il 31.12.2006 alla Regione Basilicata una ulteriore somma, a titolo forfetario e definitivo, pari al valore delle azioni, come quantificato da un soggetto qualificato incaricato dalle due Regioni, il quale dovrà tenere conto degli eventuali utili e riserve distribuiti dal 01/01/04 sino alla data della valutazione, detratto quanto già corrisposto a titolo di prezzo (valore nominale).



**ALLEGATO B****Gestione degli impianti di potabilizzazione**

Le due Regioni sono interessate alla migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione e gestione del bene-acqua ed alle più efficaci forme di collaborazione tra i soggetti operanti nei rispettivi territori, perseguendo anche il fine di un riequilibrio territoriale dei costi di approvvigionamento a fini potabili in conformità ai principi contenuti nella L. 36/94 e in particolare negli artt. 2 e 17.

Pertanto le due Regioni convengono su quanto segue.

- A) La proprietà degli impianti di potabilizzazione è riconosciuta in capo alle Regioni nei cui territori essi ricadono.
- B) La gestione degli impianti di potabilizzazione è affidata ai soggetti concessionari di SII che li utilizzano in maniera prevalente. Al fine di ottenere un costo di trattamento omogeneo per entrambi i concessionari, la gestione tecnica degli impianti sarà affidata da parte dei concessionari AQP e AL a AQP Potabilizzazione, previa acquisizione da parte di AL di una quota societaria comunque sufficiente per definire AQP Potabilizzazione come impresa collegata di AL., ai sensi del Codice Civile art. 2359. Il costo di trattamento applicato sarà quello medio su tutti gli impianti affidati ad AQP Potabilizzazione.
- C) La tariffa dell'acqua per subdistribuzione tra i due concessionari è pari alla somma della tariffa dell'acqua all'ingrosso, compresi gli oneri di concessione per derivazione, dei costi unitari industriali come definiti dall'Autorità di Governo, dei costi unitari diretti e indiretti di potabilizzazione e vettoriamento, a valle degli impianti di potabilizzazione, questi ultimi calcolati sulla base delle percentuali di utilizzazione dei vettori impiegati in comune dai concessionari. La tariffa è comprensiva anche degli oneri per investimenti e remunerazione del capitale investito.
- D) L'Autorità di Governo approva la tariffa di subdistribuzione su proposta del concessionario che gestisce le opere attraverso le quali viene trasferita la risorsa idrica per usi potabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 966

**Art. 17 L. 36/1994 - Accordo di programma Puglia Basilicata. Definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso. Presa d'atto.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Gabinetto, con il supporto della Struttura del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica (OPCM 3188/2002), riferisce:

**PREMESSO**

- Le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei LL.PP. (oggi delle Infrastrutture) in data 05.08.1999 hanno sottoscritto l'Accordo di Programma ex art. 17 Legge 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche condivise.
- L'art. 15 dell'Accordo stabilisce i criteri da seguire per la determinazione dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso e prevede che l'Autorità di Governo della risorsa idrica o, nelle more della sua costituzione, il Comitato di Coordinamento (art. 5 Accordo), definiscono entro il 31 gennaio 2000 il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicare con decorrenza 30 giugno 2000, da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario, sulla base delle seguenti valutazioni:
  - oneri di gestione e di manutenzione ordinaria;
  - quota di ammortamento annuale delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti;
  - costi di mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interrimento degli invasi, con conseguente perdita della capacità di accumulo;
  - costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasati, oltre il rispetto della normativa vigente;
  - costi per il riequilibrio ambientale, per la minimizzazione dell'impatto dei grandi adduttori e il recupero del territorio interessato dalle opere, il recupero degli ecosistemi a valle

- degli invasi, l'arretramento della costa jonica;
- oneri per la costruzione e la gestione del sistema di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica;
- costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzabile (sollevamento);
- Il gruppo di lavoro, appositamente costituito per la determinazione del costo dell'acqua all'ingrosso, ha formulato una proposta che prevede di stralciare la componente del "costo industriale" in ragione di quanto stabilito dall'art. 17 c.5 della L. 36/94.
- Detta proposta è stata sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento che nella seduta del 01.07.2003, dopo aver deliberato con voto unanime l'aggiornamento del bilancio idrico e la ripartizione della risorsa idrica per il 2003, non ha raggiunto l'intesa necessaria sulla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso.
- In considerazione di ciò la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 22 del citato Accordo di Programma, ha formalizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri la richiesta di costituzione del Collegio di Vigilanza.
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è fatto carico del contenzioso ed in occasione di una riunione tripartita in data 18 ottobre 2003, ha annunciato la disponibilità a soddisfare le obbligazioni previste dall'Accordo di Programma per gli anni 2000, 2001, 2002, finanziando interventi già realizzati nell'anno 2003 o da realizzare nel corso del 2004 da parte della Regione Basilicata, di salvaguardia ambientale e di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici interessati, che a tal fine a seguito dell'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota in data 15 marzo 2004 a firma dell'On. Viceconte, indirizzata all'On. Micciché, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Basilicata con nota n. 75 dell'8 aprile 2004, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il finanziamento di 35,00 Meuro.

- Le due Regioni, in via generale, rafforzata dalle pattuizioni definite con il citato Accordo di Programma ex art. 17 L. 36/94 ed anche perché accomunate dalla partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese Spa (in forza del D.L.vo 141/1999), sono interessate alla migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione ed alla gestione del bene-acqua ed alle più efficaci forme di collaborazione tra i soggetti operanti nei rispettivi territori.
- La delibera di attuazione dell'at. 15 dell'Accordo di Programma ex art. 17 L. 36/94, sottoscritta a Roma il 27.05.2004 dai Presidenti delle Regioni Puglia e Basilicata e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed allegata al presente atto, ha approvato un modello provvisorio che consente di sostenere un programma di interventi e di attività con le risorse a carico dei soggetti gestori, che adotta come riferimento di tariffa dell'acqua all'ingrosso quello a metro cubo, al netto dei costi industriali, di euro 0.055 per gli anni 2003 e 2004 e di euro 0.075 per l'anno 2005.  
Gli importi scaturenti dalla applicazione della suddetta tariffa rappresentano il contributo dei soggetti utilizzatori, ai costi sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire gli interventi previsti dal suddetto art. 15.
- La determinazione della suddetta tariffa è da intendersi provvisoria, sperimentale e forfettaria, indipendentemente dalla utilizzazione finale, ed è riferita ad un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al termine del triennio, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e dell'andamento a consuntivo dei costi, questa tariffa sarà rideterminata anche in riferimento agli altri bacini idrografici. La tariffa si applica ai volumi di acqua effettivamente erogati alle due Regioni, che potranno determinare autonomamente politiche tariffarie differenziate fra i diversi usi.
- Le due Regioni possono altresì coprire parzialmente o integralmente tali importi con l'impiego di risorse finanziarie proprie.
- Quanto all'annualità 2003, i volumi erogati alla Puglia dagli schemi Sinni-Agri risultano pari a mc 242.909.000 e pertanto l'importo a carico dei soggetti utilizzatori e della Regione Puglia è pari a 13,360 Meuro e verrà destinato agli scopi individuati dall'art. 4 della citata delibera di attuazione (27.05.2004). Di tale importo una quota parte, pari a 10,000 Meuro, sarà versato dai soggetti individuati dalla Regione Puglia entro il 30 giugno 2004, mentre la rimanente aliquota pari a 3,360 Meuro sarà versata dalla Regione Puglia anche con risorse finanziarie proprie entro il 30 giugno 2005.
- Al fine di favorire l'effettivo avvio del S.I.I. in Basilicata, concorrendo così attraverso la promozione di interventi prioritari al raggiungimento degli obiettivi di preservazione e tutela della risorsa idrica e al contenimento dei consumi idrici, gli introiti relativi all'anno 2003 sono destinati all'ATO Basilicata, quale contributo a fondo perduto in conto esercizio 2003. Tali risorse, versate anche a titolo di rimborso forfettario dei maggiori costi energetici sostenuti da Acquedotto Lucano SpA, dovranno essere prioritariamente impegnate dall'ATO Basilicata per consentire il trasferimento da Acquedotto Pugliese Spa ad Acquedotto Lucano della gestione delle attività attualmente svolte da AQP in Basilicata.
- L'art. 6 della delibera di attuazione (27.05.2004) approva il documento programmatico per il biennio 2004-2005 delle opere ed attività necessarie per garantire la tutela della risorsa idrica, anche eventualmente per favorire il definitivo avvio del S.I.I. in Basilicata. Il programma, stimato per un valore di circa 55 Meuro, sarà finanziato e conseguentemente realizzato con le risorse finanziarie della tariffa all'ingrosso applicata ai volumi erogati negli anni 2004 e 2005.
- Con lettera n° 01/0012426/GAB in data 01.07.2004 la Regione Puglia ha chiesto all'Acquedotto Pugliese Spa, tra l'altro, conferma della disponibilità a sostenere la spesa di 10,000 Meuro in quota parte di quella complessiva pari a 13,360 Meuro, definita per le erogazioni idriche del 2003 a vantaggio del territorio Pugliese.

Per quanto in premessa narrato, è necessario prendere atto della Delibera del Comitato di Coordinamento per l'attuazione dell'art. 17 della L. 36/1994, sottoscritta in Roma il 27.05.2004, demandando ai Settori competenti l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 - Esercizio finanziario 2004**

Il presente atto non comporta adempimenti contabili trattandosi di presa d'atto.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4 - lett. k) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente e dal Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- Di prendere atto del contenuto della Delibera del Comitato di Coordinamento per l'attuazione del-

l'art. 17 della L. 36/1994, sottoscritta in Roma il 27.05.2004 dal Presidente in carica della Regione Basilicata Filippo Bubbico, dal Presidente in carica della Regione Puglia Raffaele Fitto e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Guido Viceconte, con la quale, tra l'altro, è stata definita la tariffa dell'acqua grezza all'ingrosso. Detta delibera è riportata in allegato al presente provvedimento ed è costituita da:

- Delibera attuativa (27.05.2004) dell'art. 15 dell'Accordo di programma ex art. 17 L. 36/1994;
- Allegato tecnico - Documento programmatico.

- Di notificare il presente atto alla Regione Basilicata ed all'A.T.O. Puglia a cura del Gabinetto PGR;
- Di notificare il presente atto all'Acquedotto Pugliese Spa perché, in qualità di gestore del S.I.I., versi all'A.T.O. Basilicata l'importo di 10,000 Meuro a valere in quota parte della fornitura idrica riferita all'annualità 2003% a cura del Gabinetto PGR;
- Di notificare il presente atto al Settore Ragioneria ed al Settore Lavori Pubblici per l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari per dare pieno adempimento alla richiamata Delibera attuativa.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto



REGIONE BASILICATA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

REGIONE PUGLIA

**IL COMITATO DI COORDINAMENTO  
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

**EX ART. 17 L. 36/94****TRA****LA REGIONE BASILICATA****LA REGIONE PUGLIA****IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****PREMESSO**

che le Regioni Puglia e Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici hanno sottoscritto a Roma in data 5 agosto 1999 un Accordo di Programma, ex art. 17 della legge n. 36/1994, avente ad oggetto la definizione condivisa delle politiche di approvvigionamento e di governo delle risorse idriche;

che l'art. 15 dell'Accordo di Programma stabilisce i criteri per la determinazione dei costi di produzione dell'acqua all'ingrosso e prevede che l'Autorità di Governo della risorsa idrica o, nelle more della sua costituzione, il Comitato di Coordinamento, disciplinati dall'art. 5 del medesimo Accordo, definiscono entro il 31 gennaio 2000 il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi a decorrere dal 30 giugno 2000 da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario sulla base dei seguenti parametri espressamente determinati:

- oneri di gestione e di manutenzione ordinaria;
- quota di ammortamento annuale delle spese di manutenzione straordinaria degli impianti;
- costi di mantenimento antierosivo del suolo al fine di contrastare l'interrimento degli invasi, con conseguente perdita della capacità di accumulo;
- costi per il mantenimento qualitativo dei volumi invasi, oltre il rispetto della normativa vigente;
- costi per il riequilibrio ambientale, per la minimizzazione dell'impatto dei grandi adduttori e il recupero del territorio interessato dalle opere, il recupero degli ecosistemi a valle degli invasi, l'arretramento della costa jonica;

- oneri per la costruzione e la gestione del sistema di monitoraggio quali-quantitativo della risorsa idrica;
- costi per la perdita dell'energia potenziale naturale utilizzabile in loco e diversamente utilizzabile (sollevamento);

che il Gruppo di lavoro, appositamente costituito per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, ha formulato, tra l'altro, una proposta che prevede di stralciare la componente "costo industriale" in ragione di quanto stabilito anche dalla legge n. 36/94 art. 17 comma 5, e che detta proposta è stata sottoposta all'esame del Comitato di Coordinamento affinché il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso, possa essere determinato in via definitiva;

che il Comitato di Coordinamento, in data 1 luglio 2003, ha deliberato con voto unanime sia l'aggiornamento del bilancio idrico sia la ripartizione della risorsa idrica per il 2003, mentre non è stata raggiunta l'intesa necessaria sulla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso;

che, in considerazione di ciò, la Regione Basilicata ha richiesto l'intervento del Collegio di Vigilanza, presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 34, comma del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di costituire formalmente detto collegio;

che delle ragioni del contenzioso in atto si è fatto carico il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in una riunione tripartita in data 18 ottobre 2003, ha annunciato la disponibilità a soddisfare le obbligazioni previste dall'Accordo di Programma per gli anni 2000, 2001, 2002, finanziando interventi già realizzati nell'anno 2003 o da realizzare nel corso del 2004 da parte della Regione Basilicata, di salvaguardia ambientale e di manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici interessati, che a tal fine a seguito dell'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota in data 15 marzo 2004 a firma dell'On. Viceconte, indirizzata all'On. Micciché, Viceministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente della Regione Basilicata con nota n. 75 dell'8 aprile 2004, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il finanziamento di 35,00 Meuro;

che in via generale, anche in quanto accomunate dalla partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese SpA, a seguito del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 141, le due Regioni sono interessate alla migliore tutela degli interessi pubblici sottesi all'utilizzazione e gestione del beneacqua ed alle più efficaci forme di collaborazione tra i soggetti operanti nei rispettivi territori;

## **DELIBERA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante dell'intesa di cui alla presente deliberazione attuativa dell'art. 15 dell'Accordo di Programma.

### **ART. 2**

E approvato un modello provvisorio che consente di sostenere un programma di interventi e di attività con le risorse a carico dei soggetti gestori, che adotti come riferimento di tariffa dell'acqua all'ingrosso quello a metro cubo, al netto dei costi industriali di 0,055 euro per gli anni 2003 e 2004 e di 0,075 euro per l'anno 2005.

Gli importi scaturenti dalla applicazione di questa tariffa rappresentano il contributo dei soggetti utilizzatori ai costi sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire gli interventi previsti dall'art. 15 dell'Accordo di Programma ex art. 17 della legge 36/94.

La determinazione della suddetta tariffa è da intendersi provvisoria, sperimentale e forfettaria, indipendentemente dalla utilizzazione finale, ed è riferita ad un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al termine del triennio, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e dell'andamento a consuntivo dei costi, questa tariffa sarà, rideterminata anche in riferimento agli altri bacini idrografici. La tariffa si applica ai volumi di acqua effettivamente erogati alle due Regioni, che potranno determinare autonomamente politiche tariffarie differenziate fra i diversi usi.

Le due Regioni possono altresì coprire parzialmente o integralmente tali importi con l'impiego di risorse finanziarie proprie.

Gli importi derivanti dall'applicazione del sistema tariffario definito come sopra dovranno essere versati dai diversi utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo modalità che sono indicate dalla Regione Basilicata per il 2003; per gli anni successivi le indicazioni saranno fornite dall'Autorità di Governo proposta della Regione Basilicata.

Quanto alla tariffa per Fanno 2003, i volumi erogati alla Puglia dagli schemi Sinni-Agri risultano pari a mc 242.909.000 e pertanto l'importo a carico della Regione Puglia è pari a 13,360 Meuro e verrà destinato agli scopi di cui al successivo art. 4. Di tale importo una quota parte, pari a 10,000 Meuro, sarà versato dai soggetti individuati dalla Regione Puglia entro il 30 giugno 2004, mentre la rimanente aliquota pari a 3,36 Meuro sarà versata dalla Regione Puglia anche con risorse finanziarie proprie entro il 30 giugno 2005.

I volumi erogati alla Basilicata dagli schemi Sinni-Agri, nel corso dell'anno 2003, risultano pari a 156.358.000 mc e pertanto l'onere a carico della Basilicata è pari a 8,60 Meuro ed è stato già destinato agli scopi di cui all'art. 15 dell'Accordo di Programma - ex. Art. 17 della legge n. 36/94.

Sulla scorta anche di quanto previsto dalla legge n. 36/94 e dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 per la realizzazione e gestione delle opere ed impianti di interesse nazionale e di rilievo interregionale, con particolare riferimento ai costi industriali ed ambientali, le Regioni e il Ministero si impegnano a ricercare ogni utile soluzione per consentire il reperimento di fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, che possano evitare o diminuire l'incidenza sulla tariffa dell'acqua all'ingrosso dei costi industriali e di quelli di intervento ambientale specificamente connessi alla salvaguardia della qualità ed alla preservazione della risorsa idrica.

In tal senso le Regioni ed il Ministero ribadiscono gli impegni diretti a coprire i costi dell'acqua all'ingrosso per il periodo pregresso 2000-2002 attraverso un contributo a fondo perduto per l'importo di 35,00 Meuro da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'ambito del Programma di Salvaguardia Ambientale.

### **ART. 3**

Le Regioni ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegnano a definire entro il 31 luglio 2004 le misure e le modalità di gestione relativamente ai costi industriali per gli anni 2004-2005.

### **ART. 4**

L'Autorità di Bacino della Basilicata, quale organo tecnico di rilievo interregionale e competente sul territorio interessato dall'Autorità di Governo di cui all'Accordo di Programma ex. art. 17 della Legge 5 maggio 1994 n. 36, svolge una funzione di indirizzo, coordinamento e controllo per l'utilizzazione delle risorse finanziarie rivenienti dall'applicazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, che possa costituire utile provvista finanziaria per eventuali anticipazioni relative alla copertura di costo industriali sulla base di specifica deliberazione dell'Autorità di Governo.

**ART. 5**

Al fine di favorire l'effettivo avvio del S.I.I. in Basilicata, concorrendo così attraverso la promozione di interventi prioritari al raggiungimento degli obiettivi di preservazione e tutela della risorsa idrica e al contenimento dei consumi idrici, gli introiti relativi all'anno 2003 sono destinati all'ATO Basilicata, quale contributo a fondo perduto in conto esercizio 2003.

Tali risorse, versate anche a titolo di rimborso forfetario dei maggiori costi energetici sostenuti da Acquedotto Lucano SpA dovranno essere prioritariamente impegnate dall'ATO Basilicata per consentire il trasferimento da AQP ad AL della gestione delle attività attualmente svolte da AQP in Basilicata.

**ART. 6**

E' approvato il documento programmatico per il biennio 2004-2005 delle opere ed attività necessarie per garantire la tutela della risorsa idrica, allegato alla presente deliberazione, anche eventualmente per favorire il definitivo avvio del S.I.I. in Basilicata.

Il programma, stimato per un valore di circa 55 Meuro, sarà finanziato e conseguentemente realizzato con le risorse finanziarie della tariffa all'ingrosso applicata ai volumi erogati negli anni 2004 e 2005.

Il Presidente della  
Regione Basilicata  
Filippo Bubbico

Il Presidente della  
Regione Puglia  
Raffaele Fitto

Il Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Guido Viceconte





REGIONE BASILICATA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



REGIONE PUGLIA

*Comitato di Coordinamento per l'attuazione - dell'Accordo di Programma  
ex art. 17 L. 36/94*

*tra*

*LA REGIONE BASILICATA*

*LA REGIONE PUGLIA*

*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*

ALLEGATO TECNICO

**DOCUMENTO PROGRAMMATICO**

**PREMESSA**

L'Accordo di Programma (ex art. 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36) sottoscritto a Roma il 5 agosto 1999 tra la Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, prevede, all'articolo 15, che l'Autorità di Governo determini il costo di produzione dell'acqua all'ingrosso da applicarsi a decorrere dal 30 giugno 2000 da parte dei gestori dell'approvvigionamento primario.


Tale costo, che è il risultato della valutazione di una serie di fattori che incidono direttamente o indirettamente sulla struttura di produzione dell'acqua, viene assunto dalla Regione Basilicata quale misura compensativa nei riguardi dei territori in cui la risorsa viene prodotta, accumulata e vettoriata.

Le due Regioni, nel quadro condiviso della definizione degli oneri afferenti i costi ambientali e di produzione e rinnovo delle risorse, così come stabiliti nell'Accordo di Programma e nella Direttiva Quadro 2000/60/CE, in via provvisoria e propedeutica ad una più puntuale definizione delle singole componenti, hanno stabilito per l'anno 2003 e 2004 che la tariffa dell'acqua all'ingrosso, al netto dei costi industriali, è pari a 0,055 E/mc e pari a 0,075 E/mc per l'anno 2005.

## 1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area interessata dalle attività previste dalla presente relazione è quella compresa nei bacini idrografici dei fiumi Agri e Sinni, estesa per circa 3.100 Km


### 1.1. Il Bacino idrografico del fiume Agri



Il Bacino dell'Agri, localizzato nel cuore della Basilicata, si estende lungo il fiume Agri ed è orientato in direzione NO - SE, per una superficie complessiva di circa 1.700 Km<sup>2</sup>. Il fiume Agri, lungo circa 136 Km con capacità utile di circa 145 Mm<sup>3</sup> e con capacità di regolazione pari a circa 250 Mm<sup>3</sup>/anno. L'intero bacino idrografico è contraddistinto da tre aree che presentano diverse caratteristiche fisico-ambientali e socio-economiche: Alto, Medio e Basso Agri.

L'Alto Agri comprende il territorio che va dalle pendici del Monte Lama, terminando fino alla confluenza del torrente Trigella nel Comune di San Martino d'Agri, a valle dell'invaso del Pertusillo. La sua superficie è pari a 600 km<sup>2</sup> e comprende 11 comuni. Il Medio Agri si estende nella zona che va dall'invaso del Pertusillo fino alla confluenza tra il Torrente Sauro e il fiume Agri. Tale area occupa una superficie complessiva di circa 900 Km<sup>2</sup> e comprende 18 comuni. Il Basso Agri coincide con i territori pianeggianti del metapontino per una superficie di circa 200 km<sup>2</sup> ed interessa 5 comuni.

## 1.2 Il Bacino idrografico del fiume Sinni



Il bacino imbrifero del fiume Sinni si estende per una superficie complessiva di 1.430 Km<sup>2</sup>, di cui 1.366 ricadenti in Basilicata e 61 in Calabria.

Il fiume Sinni, la cui asta principale si sviluppa per circa 94 KR nasce a quota 1380 metri in località Serra della Giumenta sul versante orientale del monte Sirino-Papa e percorre da ovest a est l'estremo settore meridionale della Basilicata. Il bacino idrografico del Fiume Sinni confina con i bacini dei fiumi Agri a nord, Noce ad ovest, Lao e Coscile-Crati a sud. Il fiume Sinni ha una considerevole portata media annua, conseguenza del notevole afflusso meteorico del suo bacino montano.


Al fine di valorizzare tale risorsa sono stati realizzati gli invasi artificiali di Maserria Nicodemo (Cogliantrino) e Monte Cotugno (Senise).

Quest'ultimo invaso ha una capacità utile di circa 530 Mm<sup>3</sup> e una capacità di regolazione pari a circa 433 Mm<sup>3</sup>/anno.

## 1.3. Gli Enti locali territorialmente competenti

L'area dei bacini dell'Agri e del Sinni si inserisce nel contesto territoriale di competenza delle Comunità Montane dell'Alto Agri, dell'Alto Basento, dell'Alto Sauro, dell'Alto Sinni, del Basso Sinni, della Collina Materna, del Lagonegrese, del Medio Agri, della Val Sarmento, nonché della Provincia di Matera.

Fig. 1 - Gli Enti Locali territorialmente competenti nei bacini idrografici dei fiumi Agri e Sinni



Tab. 1- La superficie degli enti territoriali e loro incidenza sui bacini Agri e Sinni

Ente	Superficie Totale (Km <sup>2</sup> )	Superficie ricadente nei bacini idrografici dei fiumi Agri e Sinni (Km <sup>2</sup> )	Percentuale %
C.M. ALTO AGRI	725	687	95
C.M. ALTO BASENTO	634	36	6
C.M. ALTO SAURO	515	173	34
C.M. ALTO SINNI	549	472	86
C.M. BASSO SINNI	423	423	100
C.M. COLLINA MATERANA	608	307	50
C.M. LAGONEGRESE	766	304	40
C.M. MEDIO AGRI	253	253	100
C.M. VAL SARMENTO	256	242	95
PROVINCIA DI MATERA	2.542	182	7
<b>TOTALE</b>	<b>7.273</b>	<b>3.081</b>	

## 2. RIPARTIZIONE ED USO DELLA RISORSA IDRICA DELL'INVASO DEL PERTUSILLO E DEL MONTE COTUGNO

EROGAZIONI DALL' INVASO DEL PERTUSILLO dal 1992 al 2003				
ANNO	BASILICATA		PUGLIA	TOTALE ANNUO EROGATO (mc)
	IRRIGUO (mc)	POTABILE (mc)	POTABILE (mc)	
1992	56.884.000	3.150.000	108.233.000	168.267.000
1993	45.254.000	3.150.000	100.081.000	148.485.000
1994	77.150.000	3.150.000	104.033.000	184.333.000
1995	55.169.000	3.150.000	107.465.000	165.784.000
1996	50.548.000	3.150.000	110.927.000	164.625.000
1997	51.695.000	3.150.000	101.908.000	156.753.000
1998	52.535.000	3.150.000	108.970.000	164.655.000
1999	42.791.000	3.150.000	108.220.000	154.161.000
2000	54.782.000	3.150.000	102.544.000	160.476.000
2001	54.374.000	3.150.000	99.997.000	157.521.000
2002	2.000.000	3.784.320	86.109.680	91.894.000
2003	41.415.840	3.146.170	101.726.150	146.288.160
<b>TOTALE</b>	<b>584.597.840</b>	<b>38.430.490</b>	<b>1.240.213.830</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>623.028.330</b>		<b>1.240.213.830</b>	<b>1.863.242.160</b>

Valore medio annuo periodo 1992/2003	48.716.487	3.202.541	103.351.153	155.270.180
Valore medio annuo totale periodo 1992/2003	51.919.028		103.351.153	155.270.180
% media annua periodo 1992/2003	31,4%	2,1%	66,5%	100,0%
	33,5%		66,5%	

EROGAZIONI DALL'INVASO DEL SINNI dal 1992 al 2003						
ANNO	BASILICATA		PUGLIA			TOTALE ANNUO EROGATO (mc)
	IRRIGUO (mc)	POTABILE (mc)	IRRIGUO (mc)	POTABILE (mc)	INDUSTRIALE (mc)	
1992	117.441.855	7.275.254	12.561.480	108.449.723	8.232.390	253.960.702
1993	66.666.369	7.508.074	9.382.176	97.534.971	11.630.045	192.721.635
1994	134.637.047	8.050.226	30.183.913	102.624.206	15.736.695	291.232.087
1995	105.097.994	7.627.848	26.401.220	116.385.552	16.650.086	272.162.700
1996	110.106.378	7.693.540	28.327.053	110.252.225	17.839.437	274.218.633
1997	154.847.424	8.247.416	34.594.084	114.126.710	18.367.797	330.183.431
1998	157.703.792	8.224.565	33.395.790	115.035.639	18.535.321	332.895.107
1999	158.234.169	8.152.108	32.768.984	120.247.028	18.225.824	337.628.113
2000	92.535.059	8.239.718	22.785.338	109.537.401	16.203.463	249.300.979
2001	109.438.791	8.250.784	32.164.867	107.348.454	13.448.627	270.651.523
2002	18.334.885	6.665.933	4.274.676	81.097.718	10.350.675	120.723.887
2003	104.626.080	7.069.507	31.708.800	93.923.453	11.050.560	248.378.400
<b>TOTALE</b>	<b>1.329.669.843</b>	<b>93.004.973</b>	<b>298.548.381</b>	<b>1.276.563.080</b>	<b>176.270.920</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.422.674.816</b>		<b>1.751.382.381</b>			<b>3.174.057.197</b>

Valori medio annuo per uso periodo 1992/2003	110.805.820	7.750.414	24.879.032	106.380.257	14.689.243	264.504.766
Valori medio annuo totale periodo 1992/2003	118.556.235		145.948.532			264.504.766
% media annua periodo 1992/2003	41,9%	2,9%	9,4%	40,2%	5,6%	100,0%
	44,8%		55,2%			

### **3. DETERMINAZIONE E DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA TARIFFA**

Il modello applicato per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, attualmente in fase sperimentale, consente di sostenere un programma di interventi e di attività con le risorse a carico dei soggetti gestori e/o delle Regioni.

Gli importi scaturenti dalla applicazione di questa tariffa rappresentano il contributo dei soggetti utilizzatori ai costi sostenuti dalla Regione Basilicata per garantire gli interventi previsti dall'art. 15 dell'Accordo di Programma ex art. 17 della legge 36/94.

La determinazione della suddetta tariffa è da intendersi provvisoria, sperimentale e forfetaria, indipendentemente dalla utilizzazione finale, ed è riferita ad un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al termine del triennio, anche sulla base dei risultati del monitoraggio e dell'andamento reale dei costi, questa tariffa sarà rideterminata anche in riferimento agli altri bacini idrografici. La tariffa si applica ai volumi di acqua effettivamente erogati alle due Regioni, che potranno determinare autonomamente politiche tariffarie differenziate fra i diversi usi.

Le due Regioni possono altresì coprire parzialmente o integralmente tali importi con l'impiego di risorse finanziarie proprie.



**PROGRAMMA INTERVENTI**  
**ANNI 2004-2005**

**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL BIENNIO 2004-2005**

Il programma delle attività e degli interventi di compensazione e di riequilibrio ambientale per il biennio 2004-2005 riguarda la manutenzione straordinaria delle aree sensibili attraverso l'aumento della superficie boscata, il restauro forestale ed ambientale, la rinaturalizzazione degli alvei fluviali, la manutenzione dei reticoli idrografici longitudinali e trasversali.

Assumendo il valore medio annuo dei volumi erogati alle Regioni, per la realizzazione del programma risulterebbero disponibili le seguenti risorse finanziarie: circa 23,50 Meuro per l'anno 2004 (di cui 5,8 Meuro per i ristori energetici) e circa 31,50 Meuro per l'anno 2005 (di cui circa 7,9 Meuro per i ristori energetici).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2004, n. 972

**L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 - come modificata ed integrata dalla L.R. 2 marzo 2004, n. 2. Adempimenti di cui alla DGR n. 918 del 22/06/2004.**

L'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione, Dr. Pietro Franzoso, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale con atto n. 918 nella seduta del 22 giugno 2004, a seguito di intervenute modifiche al T.U. - L.R. 2 marzo 2004, n. 2 sulla materia del Trasporto Pubblico Locale (TPL) - L.R. 18/02 - resesi necessarie per rimettere a regime di compatibilità, con i predetti interventi legislativi e giurisprudenziali, detto T.U. e, stante la complessità della materia e al fine di uniformare l'azione amministrativa degli Enti interessati ha inteso indicare gli "indirizzi in materia di trasporto pubblico locale" da seguire, nell'ambito del procedimento amministrativo di attuazione delle modifiche introdotte con la citata L.R. n. 02/2004, fermo restando la vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia.

La Giunta Regionale, per quanto di propria competenza, deve provvedere (punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004) a:

1. revocare le gare di propria competenza (con restituzione delle buste contenenti le offerte, purché ancora sigillate) in quanto oggetto di intervenuti provvedimenti giudiziari, tuttora vigenti;
2. riadeguare ed aggiornare - sulla scorta degli intervenuti provvedimenti giudiziari - il percorso per l'attribuzione - nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2004 e nel contesto di quanto indicato dal successivo comma 3 dell'art. 8 della medesima legge - dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di propria competenza e pari a Km. 18.472.219 degli automobilistici;
3. indire nuove gare, per i servizi minimi di Trasporto Pubblico locale di propria competenza, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R.

02/2004 (v., in particolare, il comma 30 dello stesso), fatta eccezione per la gara relativa al servizio elicotteristico in quanto non più oggetto di ricorso amministrativo, come da decreti nn. 2872 e 2873/2004 del TAR di Bari in data 05.07.2004 e previa validazione dell'offerta economica;

Occorre, pertanto, visto che la legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18, - "Testo Unico sulla Disciplina del Trasporto Pubblico Locale" - alla lettera e) dell'art. 3, 3° comma, dispone che la Regione Puglia definisca il Bando di gara tipo, i criteri di aggiudicazione e il contratto di servizio tipo che gli enti affidanti - Regione-Province e Comuni - dovranno predisporre e sottoscrivere con gli aggiudicatari delle previste gare di TPRL, riadeguare e sostituire per quanto incompatibili e se rientranti nelle previsioni di cui al punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004 - art. 34 della L.R. 18/02 come modificato dall'art. 8 della L.R. 02/104 - gli Schemi Tipo di: "Qualificazione Imprese" - "Lettera d'invito" - "Contratto di Servizio pubblico" e quantificare - comma 6 dell'articolo 16 della L.R. 18/02 e s.m. ed i. - l'importo a base di gara per la gestione dei servizi di TPRL e di cui alle DGR. 248/03 e DGR. 1398/03.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa Giunta ai sensi della legge regionale n. 18/02 e s.m. ed i. e per gli effetti della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 art. 4, ca. 4, lett d).

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e attesa la proposta dell'Assessore ai Trasporti e Vie di Comunicazione;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento attestante la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

*DELIBERA*

- per ogni quanto riportato in narrativa:
  1. di revocare le DGR. nn. 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 tutte del 4 settembre 2003;
  2. di dar mandato al Dirigente del Settore Trasporti di revocare - con atto dirigenziale - le gare del settore automobilistico di competenza della Regione Puglia (con restituzione delle buste contenenti le offerte, purchè ancora sigillate) in quanto oggetto di intervenuti provvedimenti giudiziali negativi, tuttora vigenti - punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004, fatta eccezione per la gara relativa al servizio elicotteristico perchè non più oggetto di ricorso amministrativo, come da decreti nn. 2872 e 2873/2004 del TAR di Bari in data 05.07.2004 e previa validazione dell'offerta economica;
  3. di prevedere, per i servizi di TPL di competenza della Regione Puglia pari a Km. 18.472.219 degli automobilistici, l'indizione di appositi bandi di "Qualificazione Imprese" al fine di meglio razionalizzare -in fase di prima applicazione - l'intero esercizio con un'auspicabile efficientamento degli stessi e con l'obiettivo di rendere alla collettività Pugliese un servizio più efficiente ed efficace anche attraverso un'unica rete di vendita - biglietto unico integrato - ed al personale dipendente una maggiore certezza occupazionale attraverso il dimensionamento più elevato delle aziende a qualificarsi, il tutto nel contesto di auspicabili riduzioni di costi;
  4. di dar mandato al Dirigente del Settore Trasporti ed al Dirigente del Settore Affari generali

di indire una nuova gara "Qualificazione Imprese", per i servizi minimi di Trasporto Pubblico locale di competenza della Regione Puglia, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 02/2004 (v., in particolare, il comma 3° dello stesso);

5. di approvare gli schemi tipo di "Qualificazione Imprese", "Contratto di servizio" e "Lettera d'invito" - costituenti allegato A), B) e C) fatti parte integrante della presente deliberazione sulla cui base gli enti affidanti effettueranno, ognuno nelle rispettive competenze e se rientranti nel punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004 - ad eccezione del "Contratto di Servizio" che comunque è da aggiornarsi -, tutte le incombenze/publicazioni, di cui alla legge regionale 18102 e nei tempi stabiliti all'articolo 34 come modificato dall'art. 8 della L.R. 02/04 per il settore automobilistico escludendo, al momento, i servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs 422/97;
6. di quantificare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 della Legge Regionale 18102, l'importo posto a base di gara per la gestione dei servizi di TPRL e a condizione che gli Enti rientrino nel punto B.2 della DGR. n. 918 del 22 giugno 2004, secondo la "media pesata" dei corrispettivi - con eventuali adeguamenti - indicati nei contratti "ponte" in essere, per i servizi interurbani, nonché di competenza Regionale/Provinciale di cui all'Allegato D) fatto parte integrante della presente deliberazione, fermo restando che per quanto attiene ai servizi urbani l'entità dei servizi minimi rimane quella rinveniente dai contratti ponte in essere e corrispondente al finanziamento regionale;
7. di notificare con urgenza, per il tramite del Dirigente del Settore ai Trasporti, la presente deliberazione agli Enti locali - Province e Comuni - interessati alle procedure di gara di cui all'art. 16 della L.R. 18/02 per i servizi Interurbani ed Urbani;
8. di notificare con urgenza, per il tramite del Dirigente del Settore ai Trasporti, la presente deliberazione al Presidente della Commissione gare

istituita con DGR. n. 1495 del 26 settembre 2003, affinché la stessa Commissione provveda ai successivi atti di competenza e scaturenti dal presente atto;

9. di notificare con urgenza, per il tramite della Segreteria della Giunta, la presente deliberazione al Settore Affari Generali per la pubblica-

zione (Bando Europeo) degli atti di propria competenza (Qualificazione Imprese);

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

**ALLEGATO A)****AVVISO PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CONCORRENTI ALLE GARE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI TPRL NELLA REGIONE PUGLIA (esclusi quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del D.L.vo 422/97 e ss. mm. e ii.)****SOGGETTO AGGIUDICATORE**

Regione, Provincia o Comune (in relazione alle rispettive competenze previste ai sensi della L.R. 18/02 e s.m. ed i. e se rientranti nel punto B.2 della D.G.R. n. 918 del 22 giugno 2004).

**OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

Imprese concorrenti alle gare per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di competenza della (del) (Regione, Provincia, Comune).

La/Il (Regione, Provincia, Comune) intende istituire un proprio sistema di qualificazione delle imprese ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di pertinenza del soggetto aggiudicatore.

Ai fini della prequalificazione delle imprese interessate ad ottenere, con decorrenza 1° ottobre 2004 (o altra data se modificata con L.R.), l'affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale inseriti nei contratti "Ponte" di competenza (Regionale/Provinciale) o Comune di \_\_\_\_\_ - (specificare se messi a gara singolarmente o nella totalità di quelli di competenza dell'ente appaltante), come individuati dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 02/04, il presente avviso sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione del bando di gara.

**SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

Possono partecipare al sistema di qualificazione imprese individuali, società e cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei tra i soggetti medesimi, nonché GEIE costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CEE n. 2137/85 ed al D.L.vo 23.07.91, n. 240.

**ACCESSO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

Ai fini dell'ottenimento della qualificazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta in lingua italiana, contenente le generalità dell'impresa, firmata su ogni pagina dal legale rappresentante, e fatta pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure rimessa a mano ma sempre affrancata, in tal caso l'Ufficio rilascerà apposita ricevuta, al seguente indirizzo \_\_\_\_\_, entro il \_\_\_\_\_.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere contenuta in busta chiusa sulla quale apporre la seguente dicitura: "Domanda di qualificazione per l'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale nella Regione Puglia".

## REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

La domanda di qualificazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti e titoli:

### A) Capacità professionale

1. Dichiarazione comprovante il possesso dell'attestato di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore su strada in campo nazionale ai sensi della normativa vigente in materia;
2. Copia del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
3. Carta di servizi per il settore dei trasporti;
4. Dichiarazione attestante l'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria.

### B) Capacità economico-finanziaria

1. Dichiarazione da cui risulti la somma dei valori della produzione, riferita all'ultimo anno o alla media dell'ultimo triennio, comprensivi del corrispettivo per l'esercizio non inferiore a Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_); (inserire il valore medio di corrispettivo da gara e per i servizi minimi di competenza (servizi Regionali/Provinciali o Comunale);
2. Attestazione di affidamento bancario per una percentuale del importo non inferiore a Euro 7.000.000,00 (euro settemilioni/00) per i servizi automobilistici di competenza regionale, mentre per le reti Provinciali/Comunali l'Ente locale prevederà l'importo relativo (calcolabile su quattordicesimi di corrispettivo a base di gara);
3. Dichiarazione concernente il numero di veicoli/velivoli posseduti ed utilizzati sui servizi di TPRL;
4. Numero di dipendenti in forza al 31/12/2003 ed utilizzati su servizi di TPRL;

### C) Capacità morale e giuridica

Ai fini della qualificazione i soggetti richiedenti dovranno inoltre dichiarare:

- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione o sospensione di attività, di concordato preventivo, ovvero di non avere a carico alcun procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, o legislazione straniera se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato, nonché l'assenza di procedure a carico di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, nel quinquennio precedente la data della domanda di qualificazione;
- 2) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità o per un reato relativo alla condotta di prestatore di servizi;
- 3) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione dell'esercizio dell'attività a causa di reati di delinquenza mafiosa;
- 4) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato di residenza;
- 5) di essere in regola con le disposizioni vigenti in merito al rispetto dell'igiene, della sicurezza del lavoro e della preservazione dell'ambiente;
- 6) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m. ed i. (In caso contrario, dichiarazione che attesti l'attivazione delle procedure di dismissione delle quote/azioni che si completeranno entro i termini previsti dalla L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s. m. ed i.);
- 7) di non aver direttamente, o indirettamente, partecipato ad accordi volti ad alterare la libera concorrenza;
- 8) di non aver partecipato ad azioni comunque dirette a condizionare in modo non corretto lo svolgimento delle procedure di gara.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia una società, le dichiarazioni di cui alla lettera C), punti 1 e 2, devono riferirsi a tutti i soci nonché agli eventuali institori per le società in nome collettivo e per ogni altro tipo di società, al Presidente, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e a tutti membri del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia un consorzio con attività esterna, le dichiarazioni di cui alla lettera C), punti 1 e 2, devono riferirsi al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'Organo di Amministrazione.

Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato alternativamente con certificato rilasciato dall'ufficio competente o mediante autocertificazione, nei rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

## **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CONSORZI E LE RIUNIONI DI IMPRESE**

All'atto dell'invio della domanda si richiede:

- Che i consorzi e i GEIE siano già formalmente costituiti. I consorzi devono essere costituiti da almeno tre soggetti e devono prevedere nei propri statuti la non recedibilità dal consorzio per un periodo almeno pari alla durata dell'affidamento;
- che i raggruppamenti temporanei, ove non costituiti formalmente, redigano le domande di qualificazione dichiarando la volontà di costituire l'associazione con l'indicazione delle relative quote di partecipazione e del soggetto cui sarà conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza e che assumerà la veste di mandatario capogruppo. Una volta ottenuta la qualificazione l'associazione dovrà essere formalmente costituita. Non è ammessa la partecipazione di un medesimo soggetto a più riunioni di imprese.

In caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese, i requisiti di cui alla lettera B), relativi alla capacità economico-finanziaria, devono essere posseduti nella misura del 40% dall'impresa mandataria mentre il restante 60% dovrà essere posseduto dalle imprese mandanti, ciascuna con una quota non inferiore al 20%.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia un consorzio i requisiti della capacità professionale e capacità economico/finanziaria di cui alle lettere A)-B), sono valutati sommando in capo al Consorzio quelli posseduti da ciascuna impresa consorziata.

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

Eventuali variazioni inerenti alle informazioni sulla qualificazione dei soggetti già qualificati possono essere comunicate in qualsiasi momento dagli stessi.

Il soggetto aggiudicatore utilizzerà il sistema di qualificazione così come aggiornato alla data di invio delle lettere di invito.

Il soggetto aggiudicatore si riserva di non ammettere ed eventualmente sospendere dalla qualificazione, per il periodo di vigenza della stessa, quelle imprese che abbiano dato luogo, per propria colpa, alla risoluzione di contratti analoghi o che non abbiano pienamente soddisfatto contratti inerenti alle prestazioni di servizi di trasporto pubblico locale.



## **DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

Il sistema di qualificazione che risulterà costituito a seguito del presente avviso ha una validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione all'Ufficio Pubblicazioni per la Comunità Europea il

---

**ALLEGATO B**

**CONTRATTO DI SERVIZIO TIPO**  
**- SETTORE AUTOMOBILISTICO/ELICOTTERISTICO -**  
**Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale**  
**art. 3, comma 3, lettera e), e art. 19 della Legge Regionale 31 ottobre 2003, n. 18 e s.m. ed i.**  
**(esclusi quelli ferroviari di cui agli artt 8 e 9 del D.lgs 422/97 e s.m. ed i.)**  
**A SEGUITO DI GARA**

La Regione Puglia/Provincia/Comune di \_\_\_\_\_, di seguito denominata(o) Ente affidante, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_

E

L'impresa esercente affidataria \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito denominata impresa con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in forza dei poteri attribuiti con \_\_\_\_\_

### **PREMESSO CHE**

1. il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione de principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99 e dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 nonché dalla L.R. 18/02 e s.m. ed i. "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";
2. con la citata L.R. 18/02 e s.m. ed i., la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'articolo 1 dello stesso che si intendono qui richiamate;
3. che la L.R. 18/02 e s.m. ed i. e la Giunta regionale con propri atti ha definito:
  - l'organizzazione dei servizi minimi nei quali sono compresi i servizi oggetto del presente contratto;
  - le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti, tra i quali quelli relativi all'ente affidante firmatario del presente contratto;
  - le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10 del "Testo unico";
  - le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI del "Testo unico".
4. dallo svolgimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria dei servizi minimi di trasporto pubblico locale oggetto dei contratti "ponte" in essere (specificare se i servizi sono affidati singolarmente o nella totalità di quelli di competenza dell'Ente Appaltante) della Regione Puglia/Provincia di \_\_\_\_\_ o del Comune di \_\_\_\_\_ la Società/Consorzio/Riunione di imprese già costitutesi in società \_\_\_\_\_, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica, di seguito denominata "impresa" e di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s. m. ed i.;
5. l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;

6. le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e Impresa, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime;
7. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo Contratto.

**LE PARTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE  
31 OTTOBRE 2002, N. 18 e s.m. ed i. (TESTO UNICO), STIPULANO E CONVENGONO  
SUL SEGUENTE CONTRATTO Di SERVIZIO**

**Art. 1  
(Premessa)**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipulato a seguito di gara, di seguito denominato per brevità "Contratto".

**Art. 2  
(Oggetto del Contratto)**

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'impresa in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilisticoelicotteristico in relazione ai servizi minimi Regionali/Provinciali o Comunale del Comune di \_\_\_\_\_, nel prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A), nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.
2. E' attribuita all'impresa la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, del "Testo unico", previsti all'allegato (B) e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

**Art. 3  
(Durata del Contratto)**

1. Il Contratto ha validità di 9 anni (automobilistico) 40 anni (elicotteristico), a decorrere dal 1/10/2004 (o diversa se modificata per L.R.) e fino al 31/12/2012(2044) in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 comma 4, lettera a) e articolo 15 comma 2, lettera b) del "Testo unico". I servizi di cui al presente Contratto avranno quindi inizio il 1/10/2004 (o diversa se modificata per L.R.).
2. Alla scadenza del Contratto l'impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

**Art. 4  
(Obblighi dell'Ente affidante)**

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'impresa, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi minimi Regionale/Provinciale o Comunale del Comune di \_\_\_\_\_ all'allegato (A), l'importo annuo di Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di E./Km \_\_\_\_\_ e della percorrenza annua dei servizi programmata in \_\_\_\_\_ vetture. km/anno

(eli.Km/anno). L'importo complessivo annuo di E. \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 10% è erogato in trimestralità di Euro \_\_\_\_\_ oltre I.V.A. al 10% ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio Regionale, con accredito sulla Banco/a di \_\_\_\_\_ c/c n. \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ e quietanza del Sig. \_\_\_\_\_, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'impresa.

2. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'impresa, l'ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento.
3. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente.
4. Entro il limite delle risorse finanziarie Regionali/Provinciali/Comunali disponibili nei rispettivi bilanci degli Enti affidanti per l'esercizio del TPRL, gli importi di cui al punto 1 sono inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative e riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre per cento).
5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato (A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

L'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione:

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti;
- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;
- a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'articolo 10 del "Testo unico".

## **Art. 5** **(Obblighi dell'impresa)**

1. L'impresa si obbliga ad esercitare i servizi di TPRL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C).
2. L'impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
  - a. della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

- b. della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli/velivoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
  - c. delle revisioni periodiche del parco veicoli/velivoli prescritte dalla vigente normativa;
  - d. dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
  - e. dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
  4. L'impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.
  5. L'impresa si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 25 del "Testo unico" i dati nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
  6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera g), del "Testo unico", l'impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranviari/(di categoria per settore aereo/elicotteristico), il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere, se offerti in sede di gara, i livelli economici di II livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.
  7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione la Regione avvalendosi anche della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 9 del presente contratto.
  8. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7 l'impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 5 della L.R. 18102, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della legge medesima e dell'art. 14 della L.R. 13/82 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.
  9. L'impresa si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/91, n. 448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (per il settore elicotteristico di quello specifico di settore).

**Art. 6****(Obblighi dell'impresa con riferimento al materiale rotabile)**

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPRL l'impresa si impegna ad utilizzare i veicoli/velivoli indicati nell'Allegato (D) e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.
2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli/velivoli da adibire al servizio affidato, l'impresa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.
3. L'impresa deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli/velivoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dall'impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

**Art. 7****(Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto)**

1. L'Impresa presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:
  - a. l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
  - b. l'elenco del personale dipendente dell'impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;
  - c. i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPRL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 22 del "Testo unico".

**Art. 8****(Carta dei servizi e standard di qualità)**

1. L'impresa è tenuta ad adottare la carta di servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla legge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998. La carta dei servizi definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.
2. L'impresa è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato (C), come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse,



comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della carta dei servizi proposta in sede di offerta e contrattualmente vincolante.

3. L'impresa si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato (C). Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'ente affidante secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

### **Art. 9 (Rendicontazioni)**

1. L'impresa deve presentare all'Ente affidante, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n. 288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

### **Art 10 (Garanzie)**

1. L'impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuta a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari al 1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 2. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:
  - a. fideiussione bancaria;
  - b. polizza assicurativa;
  - c. deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.
2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
3. L'impresa è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPRL.

### **Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)**

1. L'impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; l'impresa può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'ente affidante, con variazione del Km. complessivi di rete inferiore 3% in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per l'ente affi-

dante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.

2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'impresa può, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPRL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'impresa è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.
3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'impresa non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'impresa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.
4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'impresa entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
5. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'impresa salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
6. In caso di sciopero l'impresa garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Impresa e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'impresa per le spese sostenute.
8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'impresa è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate.

## **Art. 12** **(Revisione del contratto)**

1. Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza mag-

giore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

**Art 13**  
**(Subaffidamento)**

1. L'impresa può sub - affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 17 del "Testo unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

**Art. 14**  
**(Aspetti tariffari)**

1. L'impresa adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 27 del "Testo unico", le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto nel rispetto dell'articolo 28 del "Testo unico", come specificato nell'allegata DGR. n. 1381 del 30.10.2000 (B), (o quelli in vigore per il settore elicotteristico), e successive integrazioni o autorizzazioni.
2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono all'impresa che effettua i servizi.
3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato all'articolo 19, comma 2, del "Testo unico".
4. Nel periodo di vigenza del contratto, l'impresa adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:
  - di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'articolo 29 del "Testo unico";
  - di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'articolo 10 della L.R. 18/02.
5. L'impresa provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
6. L'impresa è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 30 del "Testo unico".

**Art. 15**  
**(Valorizzazione commerciale)**

1. L'impresa opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa.

**Art. 16**  
**(Rapporti con l'utenza)**

1. L'impresa procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato (E) e come previsto nell'offerta di gara.
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'impresa garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
3. L'impresa avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

**Art. 17**  
**(Vigilanza)**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del "Testo Unico", l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi - di TPRL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'impresa è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

**Art. 18**  
**(Penali)**

1. Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la Regione concedente commina, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. 18/02 e previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 10.000, introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 18/02.

**Art. 19**  
**(Clausola Risolutiva)**

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:
  - a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;

- b. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta oggetto di aggiudicazione;
  - c. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa;
  - d. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
  - e. mancata ottemperanza da parte dell'impresa di norme imperative di legge o regolamentari;
  - f. qualora l'impresa sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
  - g. qualora l'impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
  - h. mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 20, comma 4, del Contratto.
3. L'impresa è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

**Art. 20**  
**(Clausola compromissoria)**

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dal due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.
3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.
4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

**Art. 21**  
**(Clausole finali)**

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico dell'impresa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il Contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Per l'Ente affidante

Per l'impresa

L'impresa dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

- Art. 2: Oggetto del Contratto
- Art. 4: Obblighi dell'Ente affidante
- Art. 5: Obblighi dell'impresa
- Art. 7: Obblighi dell'impresa alla scadenza del contratto
- Art. 11: Flessibilità del programma di esercizio
- Art. 14: Aspetti tariffari
- Art. 16: Rapporti con l'utenza
- Art. 18: Penali
- Art. 19: Clausola risolutiva
- Art. 20: Clausola compromissoria
- Art. 21: Clausole finali

Per accettazione  
L'impresa

\_\_\_\_\_

Allegati:

- A. Programma di esercizio;
- B. Tariffe (DGR. 1381 del 30/10/2000) o altre;
- C. Standard qualità, Carta dei servizi;
- D. Materiale rotabile;
- E. Elenco punti vendita, fermate, orari, etc.

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO C)**

Spett.le

Azienda/ATI/Consorzio \_\_\_\_\_

**LETTERA D'INVITO  
RACCOMANDATA A.R.**

**OGGETTO: Invito a presentare offerta per la gara di assegnazione dell'affidamento per il SETTORE AUTOMOBILISTICO e per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale di cui alla della Legge Regionale 31 ottobre 2003, n. 18 e s. m. ed i. (esclusi quelli ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs 42/97 e s.m. ed i.)**

In seguito all'istituzione del sistema di qualificazione ad opera della (Regione, Provincia, Comune) di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m. ed i., il cui avviso è stato pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data \_\_\_\_\_, codesta impresa/società/consorzio o ATI, avendo chiesto ed ottenuto l'accesso al sistema di qualificazione previo accertamento dei requisiti indicati nell'avviso, è stata prescelta ed è pertanto invitata ad inviare la propria offerta per l'assegnazione dell'affidamento dei servizi minimi di TPRL della Regione/Provincia di \_\_\_\_\_ o del Comune di \_\_\_\_\_ attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni specificate nella presente lettera d'invito.

Tutti i rapporti con l'Ente affidante dovranno avvenire esclusivamente per iscritto e le comunicazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento che è il \_\_\_\_\_.

L'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche, la descrizione della prestazione da eseguire e altre modalità, sono riportati nell'allegato Progetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera d'invito unitamente agli altri allegati relativi a \_\_\_\_\_ (contratto di servizio, tariffe, contratti ponte, organico di competenza, elenco parco veicolare dei servizi posti in gara).

L'importo annuo a base di gara è stabilito in E. \_\_\_\_\_/Km. per una percorrenza annua pari a Km. \_\_\_\_\_.

Sono inoltre garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi ai servizi inseriti nei contratti ponte e riportati nell'allegato \_\_\_\_\_ e quelli derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

L'affidamento ha durata novennale, a partire dal 1/10/2004 (o altra data se modificata per L.R.) e fino al 31/12/2012.

**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere indirizzata a \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, (Cap. \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_).

Il plico contenente l'offerta, sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura e controfirmato sui lembi stessi dal titolare o legale rappresentante, dovrà essere spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano presso l'ufficio che rilascerà regolare ricevuta, e dovrà pervenire entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_.

La busta contenente l'offerta deve recare, a pena di esclusione, la seguente dicitura "Offerta per la gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale: Gara di Competenza della/del Regione Puglia/Provincia di \_\_\_\_\_/Comune di \_\_\_\_\_".

Non sarà valida alcuna offerta pervenuta dopo il termine fissato o con mezzi diversi da quelli tassativamente sopraindicati, anche se risultasse sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente pervenuta.

L'ente affidante declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito del plico.

L'offerta dovrà essere sigillata in modo che ne sia garantita l'integrità e dovrà contenere tre distinti plichi, ciascuno a sua volta sigillato e recante l'indicazione del rispettivo contenuto:

- A) contiene i documenti di gara;
- B) contiene l'offerta tecnica;
- C) contiene l'offerta economica.

L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dalla lettera d'invito e dall'allegato (Capitolato, schema di contratto di servizio), né dovrà essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri ed infine non dovrà essere sottoscritta da persona ancora da nominare.

Nel primo plico contrassegnato con la lettera A) dovranno essere inseriti:

1. indicazione Sede legale;
2. indicazione Codice fiscale e/o partita IVA;
3. la Firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa od eventualmente di un procuratore ovvero di persona abilitata ad impegnare l'impresa o la riunione di imprese o consorzio;
4. in caso di riunioni di imprese o consorzio già costituito, deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria e con dichiarazione d'impegno - con autentica notarile - a costituirsi in società di capitali entro la data di sottoscrizione del contratto di servizio in caso di aggiudicazione, o l'atto costitutivo del consorzio;
5. Fotocopia di un documento di identità del firmatario dell'offerta;
6. Dichiarazione dell'impresa attestante l'impegno a sottoscrivere il contratto di servizio, nonché l'accettazione integrale di tutte le condizioni ivi contenute e per le soie società di capitali controllate/partecipate da Enti Pubblici o da Enti strumentali di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, c. 2, della L.R. 31 ottobre 2002, n. 18 e s. m. ed i.;
7. quietanza, comprovante il versamento della cauzione provvisoria di E. \_\_\_\_\_ (corrispondente al 3 per mille dell'importo annuo a base di gara) rilasciato da \_\_\_\_\_;

La suddetta quietanza potrà essere ricevuta dal presidente della commissione di gara nel giorno e nell'ora della gara medesima e su istanza dell'impresa interessata prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte.

Detto deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante versamento di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato (calcolandone l'ammontare in base al valore delle quotazioni, registrate in borsa dai medesimi nel giorno precedente quello del versamento), nonché nelle forme e nei modi di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (fideiussione bancaria o assicurativa).

La fideiussione bancaria o assicurativa deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata e deve prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Il deposito dell'impresa aggiudicataria, quando questa non mantenga l'offerta presentata o non costituisca il deposito definitivo nel termine e nei modi fissati nel (capitolo/contratto di servizio), sarà trattenuto a favore dell'Ente affidante.

8. Copia della presente lettera firmata su ogni pagina, per accettazione e benestare, al titolare o dal legale rappresentante o dai Procuratore dell'impresa o consorzio, non bollata.
9. Dichiarazione di cui al Modello "A".



**Nel plico contrassegnato con la lettera B) dovrà essere inserita:**

L'offerta tecnica in merito agli indicatori di qualità del servizio, redatta conformemente agli elementi oggetto di punteggio secondo le indicazioni di seguito formulate.

**Nel plico contrassegnato con la lettera C) dovrà essere Inserita:**

La percentuale di ribasso, espressa in lettera ed in cifre, sul corrispettivo annuo a base di gara. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà quello espresso in lettere.

Non sono ammesse offerte opzionali, intendendosi per tali quelle che propongono più alternative.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 16 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m. ed i., saranno considerate anomale le offerte con ribassi percentuali superiori al (10% se riferiti a servizi nuovi, 5% se riferiti a servizi esistenti).

Le offerte presentate sono vincolanti per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Decorso tale termine l'offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

**MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:

- a. il Modello A) e la Documentazione tecnica non risultino sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa, A.T.I./società/consorzio;
- b. nel caso di offerta presentata da A.T.I., la mancata dichiarazione d'impegno - con autentica notarile - a costituirsi in società di capitali alla data di sottoscrizione del contratto di servizio in caso di aggiudicazione;
- c. Nel caso di offerta presentata da un Consorzio, la mancata dichiarazione del soggetto che eserciterà il servizio (servizio diretto del Consorzio o svolto tramite le consorziate) e la mancata indicazione in quest'ultimo caso delle singole consorziate esecutrici del servizio e delle parti che verranno esplicate dalle stesse;
- d. la mancata o incompleta presentazione anche di uno solo dei documenti da inserire nel plico di cui alla lettera A);
- e. la mancata costituzione del deposito cauzionale provvisorio nei modi sopra indicati.

**MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 24, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 158/95, verrà effettuata, in seduta aperta agli interessati partecipanti, da una Commissione composta da n. \_\_\_\_ membri:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

La Commissione funzionerà esclusivamente alla presenza di tutti i suoi componenti e dietro regolare convocazione del presidente.

Il presidente, il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, verificata la regolare composizione della Commissione, procederà in primo luogo ad accertare se i soggetti presenti siano o meno legittimati a partecipare e a formulare osservazioni sulla regolarità di svolgimento della gara.

A tal fine egli inviterà i presenti ad esibire copia del documento che autorizza ognuno degli stessi presenti ad intervenire in nome e per conto dell'offerente. In particolare, quando non sia presente il legale rappresentante dell'impresa, o riunione d'impresе, o consorzio, si richiederà l'esibizione di una idonea delega dalla quale risultino i poteri della persona presente. Coloro che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a partecipare in nome e per conto dell'offerente non potranno partecipare alla seduta.

La Commissione quindi, verificata l'integrità dei sigilli esterni, procederà all'apertura del plico A) di ciascuna offerta accertando l'esistenza dei documenti richiesti e redigendo apposito verbale.

I plichi B) e C), contenenti le offerte tecniche e d economiche, saranno invece contrassegnati dal Presidente sui lembi di chiusura ed affidati alla custodia del segretario della Commissione. Essa aggiornerà i propri lavori in una serie di sedute, senza la presenza degli interessati partecipanti, tese a valutare il merito delle offerte tecniche e comunicherà la data di convocazione della successiva riunione, aperta agli interessati partecipanti, nella quale comunicherà l'esito delle valutazioni tecniche inerenti la qualità del servizio (plico B) e si provvederà, in quella sede, all'apertura dell'offerta economica (plico C) per la definitiva successiva aggiudicazione.

La formulazione di una graduatoria delle offerte avverrà mediante un sistema di valutazione predefinito, in modo da assicurare la completa trasparenza della procedura decisionale; per ogni criterio saranno definiti uno o più indicatori, in relazione all'offerta proposta dai concorrenti, mediante una procedura di calcolo predefinita.

## **AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 24, 1° comma lett. B) del D.Lgs 158/95, secondo le specifiche appresso indicate.

Si precisa che si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L'ente affidante si riserva la facoltà di non dar luogo al l'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. In caso di non aggiudicazione nulla può essere preteso dai partecipanti nei confronti dell'Ente appaltante.

## **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a due elementi principali di valutazione così suddivisi:

- a. elemento economico (prezzo - programma di esercizio offerto - sub/affidamento) MAX PUNTI 35;
- b. elemento qualitativo (qualità parco veicoli/velivoli - certificazione di qualità dotazione impianti informazione e bigliettazione) MAX PUNTI 65.

### **A) ELEMENTO ECONOMICO: TOTALE PUNTI 35 COSI'SUDDIVISI:**

#### **A1) Ribasso percentuale sull'importo a base d'asta: punti 5.**

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato secondo il seguente criterio lineare:

$$P_i = pM \times \frac{R_i}{R_m}$$

Ove

Pi	=	punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;
pM	=	punteggio massimo attribuibile (5);
Ri	=	ribasso percentuale dell'offerta presa in considerazione;
Rm	=	maggiore ribasso percentuale fra le offerte presentate.

### **A2) Programma di esercizio offerto: punti 25.**

- proposte relative alle modalità di effettuazione dei servizi sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato contratti "ponte": punti per offerta impresa da 0 a 25;
- programma di esercizio proposto dall'offerente - a parità di km. richiesti in sede di gara ivi compreso il programma di efficientamento in termini di periodicità corse e sua frequenza da attuarsi dopo il primo triennio: punti per offerta impresa da 0 a 10;
- servizi aggiuntivi eventualmente offerti in aggiunta ai servizi in gara - a parità di corrispettivo erogato -: minimo richiesto a inizio contratto: 1% sui Km. di rete; 3% entro il 2012 per il settore automobilistico/(2044 per il settore elicotteristico: punti per offerta impresa da 0 a 5;
- eliminazione delle duplicazioni di rete - eventualmente esistenti - e da reintegrare a richiesta dell'Ente: da raggiungere entro il primo triennio: 2% in meno dei Km. di rete -; 5 % entro il 2012: punti per offerta impresa da 0 a 5 (punteggio non calcolabile per servizio elicotteristico);
- mantenimento del personale di rete a variazione di Km. offerti nonché riconoscimento dei livelli economici anche di secondo livello in essere: nel primo triennio punti per offerta impresa da 0 a 2; per l'intero periodo di contratto punti per offerta 0 a 5.

I punteggi parziali verranno assegnati secondo il criterio del confronto a coppie.

### **A3) Impegno a sub-affidare: punti 05.**

- Quota di servizi sub-affidata a precedenti gestori: punti per offerta impresa da 0 a 5. Il punteggio verrà ripartito come segue: punti 0 in assenza di sub-affidamento, punteggio massimo parziale (5) all'offerta quantitativamente migliore. Gli intervalli tra le offerte seguiranno il criterio proporzionale.

## **B) ELEMENTO QUALITATIVO: TOTALE PUNTI 65 COSI' SUDDIVISI:**

### **B1) Certificazione di Qualità: punti da 0 a 10:**

1. presenza di certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001:2000: punti per offerta impresa da 0 a 6;
2. Altre certificazioni di settore (SA8000:2001 - UNI EN ISO 14000, etc.): punti per offerta impresa da 0 a 4.

### **B2) Qualità del parco mezzi: punti da 0 a 25.**

- a. età media parco veicoli/velivoli automobilistico/elicotteristico: minimo richiesto a inizio contratto: \_\_\_\_\_ anni (quello medio al 31/12/2003) - obiettivo da raggiungere entro 2012(2044): \_\_\_\_\_ anni - punti per offerta impresa da 0 a 10;
- b. % veicoli/velivoli accessibili a utenti a ridotta capacità motoria - veicoli/velivoli a pianale ribassato o con pedane per portatori di invalidità - obiettivo da raggiungere entro 2012: 30% punti per offerta impresa da 0 a 4;
- c. % veicoli/velivoli con climatizzatore - obiettivo da raggiungere entro 2012(2044): 70% - punti per offerta impresa da 0 a 4;

- d. % veicoli a ridotto impatto ambientale (Euro 3, Euro 4) - minimo richiesto da raggiungersi entro il secondo anno dalla stipula del contratto Euro 3-4: 5% sul totale veicoli - obiettivo da raggiungere entro 2012 Euro 3-4: 25% sul totale veicoli - punti per offerta impresa da 0 a 2 (punteggio non calcolabile per servizio elicotteristico);
- e. veicoli con dispositivi di telerilevamento e localizzazione - obiettivo da raggiungere entro 2012: 100% - punti assegnati per offerta impresa in base all'anno di raggiungimento anticipato dell'obiettivo: da 0 a 5 (punteggio non calcolabile per servizio elicotteristico).

I punteggi parziali verranno assegnati secondo il criterio del confronto a coppie.

### **B3) Dotazione di impianti Fissi: punti da 0 a 10.**

Il punteggio verrà assegnato con il metodo del confronto a coppie.

- dotazione di proprietà di impianti fissi utili all'esercizio e baricentrici di rete (rimesse - officine etc.) - n. punti per offerta impresa da 0 a 7;
- dotazione in locazione di impianti fissi utili all'esercizio baricentrici di rete (rimesse - officine etc. - n. punti per offerta impresa da 0 a 3;

### **B4) Sistema di informazione e bigliettazione al pubblico: punti da 0 a 20.**

caratteristiche tecnologia bigliettazione tipologia: punti da 0 a 12;

- prestampati per fasce chilometriche e senza rilevazione di presenza: - punti per offerta impresa da 0 a 2;
- automatica con modalità di conteggio passeggeri per corsa e linea - organizzazione e gestione della rete di vendita e commercializzazione dei titoli di viaggio informatizzata sull'intero territorio e con sistemi telematizzati che consentano l'utilizzo di un biglietto unico regionale integrato: punti per offerta impresa da 0 a 10;

qualità dell'informazione all'utenza: punti da 0 a 8.

- a. % paline attrezzate con nome della fermata, orari, percorso, principali coincidenze: punti per offerta impresa da 0 a 11;
- b. numero dei punti vendita convenzionati nella rete: punti per offerta impresa da 0 a 4;
- c. numero uffici dedicati o call center - orari a disposizione dell'utenza anche su siti internet per l'intera rete: punti per offerta impresa da 0 a 3.

Il punteggio verrà assegnato con il metodo del confronto a coppie.

## **CRITERI DI CALCOLO**

La prestazione complessiva di ogni offerta sarà dunque calcolata come somma dei valori assunti dai due tipi di valutazione, per cui si avrà:

**VALUTAZIONE OFFERTA: VE + VQ**

Dove VE è la valutazione economica e VQ è la valutazione qualitativa.

Nell'ipotesi di ulteriore parità di punteggio si procede alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.

N. B.

Negli allegati \_\_\_\_\_ devono essere specificate le parti della prestazione che saranno eseguite dalle singole imprese/società/consorzio.

**Modello A**

**DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DELL'OFFERENTE AI SENSI  
E PER GLI EFFETTI DEL DPR 445 DEL 28 DICEMBRE 2000**

Gara per il servizio di TPRL .....

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. \_\_\_\_\_ del  
 \_\_\_\_\_ autorizzato/a a rappresentare legalmente la impresa (ATI)/società/consorzio  
 \_\_\_\_\_ forma giuridica \_\_\_\_\_ con sede legale in  
 \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ codice fiscale  
 \_\_\_\_\_ partita I.V.A. \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

Che venga presa in esame la propria offerta e, consapevole della propria responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA,**

ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

- 1) che la rappresentanza legale è affidata a (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale): \_\_\_\_\_;
- 2) che la somma dei valori della produzione/(costo delle retribuzioni) risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dalla media riferita all'ultimo triennio antecedente la gara, comprensivi delle (contribuzioni in conto esercizio) è pari a € \_\_\_\_\_;
- 3) di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- 4) di aver valutato del tutto corretto il progetto di servizio sul piano tecnico economico e finanziario;
- 5) mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa.
- 6) Che l'impresa o società che rappresenta non rientra in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), d), e) del D.L.vo 358/92, così come richiamato dall'art. 22 del D.L.vo 158/95;

oppure

(per le Riunioni tra Imprese)

che l'impresa/società partecipa come raggruppamento tra imprese (ATI) e dichiara di:



svolgere direttamente il servizio.

oppure  
(per i consorzi ex art. 2602 del Codice Civile)

che l'impresa/società partecipa come consorzio e dichiara di:

svolgere direttamente il servizio; (indicare i servizi)

svolgere il servizio tramite le seguenti imprese/società designate quali affidatarie del servizio (indicare i servizi):

<input type="checkbox"/> Denominazione/Ragione Sociale	Forma	Sede Legale
	Giuridica	_____
_____		
...		
N. _____		

- dati dell'atto/(dichiarazione sostitutiva) con cui sono state individuate dal consorzio le imprese/società affidatarie del servizio:

atto (dichiarazione sostitutiva) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'impresa dovrà presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto, non appena codesta Amministrazione ne farà richiesta e, per le sole società di capitali controllate/partecipate da Enti Pubblici o loro Enti strumentali, di presentare idonea documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dall'art. 13, c. 2, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e. s. m. ed i.;
- ai sensi della legge 675/96, di essere informato che i dati personali acquisiti con la presente saranno raccolti presso il servizio .....della ..... e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo.

Data \_\_\_\_\_

Timbro della Impresa/Società e  
Firma del Titolare/Legale Rappresentante



ALLEGATO D)

## REGIONE PUGLIA

### SERVIZI REGIONALI

	Km.	€/km.	Corrispettivi da gara
Regione Puglia automobilistici	18.472.219	€ 1,5226	€ 28.126.452,00
Regione Puglia elicotteristici	114.000	€ 13,1090	€ 1.494.496,00 (*)

### SERVIZI PROVINCIALI

	Km.	€/km.	Corrispettivi da gara
Provincia di Bari	4.918.652	€ 1,531	€ 7.532.642,872
Provincia di Brindisi	3.357.360	€ 1,623	€ 5.448.995,280
Provincia di Foggia	10.147.032	€ 1,502	€ 15.239.335,101
Provincia di Lecce	3.924.342	€ 1,434	€ 5.628.222,488
Provincia di Taranto	6.324.318	€ 1,557	€ 10.943.811,610
Totale Province	28.671.704	€ 1,562	€ 44.793.007,351

**N.B.: (\*) nel caso in cui le ditte interessate non validino l'offerta economica già presentata.**